

STATUTO

URBAN

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE VIA FRATELLI
BANDIERA 55

Numero REA: VE - 291896

Codice fiscale: 03062690270

Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.19242 DI RACC.**STATUTO DI CONSORZIO****TITOLO I****Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi****Art.1**

E' costituito un Consorzio denominato URBAN.

Art.2

Il Consorzio ha sede in Marghera Ve, Via F.lli Bandiera n.55.

Art.3

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'assemblea dei consorziati da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Art.4

Il Consorzio ha per oggetto:
la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal progetto del PdR, per la definizione delle quali si fa esplicito riferimento agli elaborati costituenti il piano stesso, adottato con delibera di Giunta del Comune di Venezia n.2314 del 28.8.1997 ai sensi degli articoli 27/28, L. 457/78, relativamente all'area denominata "EX AGRIMONT e AUSIDET" della superficie totale di ca. mq. 335.000 (trecentotrentacinquemila), sita a Venezia-Marghera, in Via dell'Azoto e contornata con tratteggio rosso nella planimetria allegata all'atto costitutivo con la lettera "A".

La progettazione e la realizzazione di opere per conto del Consorzio e dei consorziati rivolte alla costruzione, ristrutturazione, restauro ed ampliamento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ad uso del Consorzio e dei consorziati, anche in locazione.

Il Consorzio sovrintenderà a tutti i lavori provvedendo alla ripartizione tra i consorziati delle spese sostenute, provvederà altresì a predisporre e seguire le pratiche per l'ottenimento di finanziamenti e contributi nazionali ed internazionali.

Ciascun consorziato si obbliga a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione sulle aree di proprietà interessate e in genere ogni adempimento e attività volte a consentire la realizzazione del PdR, deve altresì conformarsi all'azione di coordinamento e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dal Consorzio nonché gli obblighi da questo assunti nei confronti di terzi per la realizzazione di tali opere.

Per i lavori appaltati o in corso di trattativa, i consorziati sono obbligati ad intrattenere rapporti con i committenti esclusivamente per il tramite del Consorzio.

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto

delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. Per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In quest'ultimo caso il Consorzio richiederà opportune garanzie ai consorziati.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.

Il Consorzio non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attività svolte dalle società consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile.

Il Consorzio potrà inoltre:

- promuovere, coordinare ed incentivare la progettazione, la costruzione e la gestione di autoparchi o centri merci plurimodali in cui siano previste forniture di servizi annessi e connessi necessari all'attività di autotrasporto, quali ad esempio impianti di distribuzione carburanti, impianti di lavaggio e di bonifica, servizi di custodia e di foresteria, magazzini e depositi, ecc.;
- intraprendere qualsiasi altra iniziativa nell'interesse dei consorziati per tutto quello che concerne l'attività di autotrasporto o gestione di autoparchi e centri merci plurimodali;
- promuovere per conto dei consorziati l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la conduzione ed amministrazione di beni immobili e mobili, la loro produzione, commercio, l'assunzione e la concessione di locazioni, di affitto e sub-affitto ed ogni altro diritto totale o parziale, reale o meno su detti beni.

A tal fine, il Consorzio può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute utili od opportune al raggiungimento delle finalità consortili; potrà contrarre finanziamenti e mutui di ogni specie prestando ogni garanzia reale e personale.

TITOLO II

I Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci del Consorzio persone fisiche e giuridiche proprietarie di parte dell'area interessata dalla realizzazione delle opere previste dal PdR.

Art. 6

Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare domanda al Consorzio stesso specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti

nell'articolo precedente;

c) la proprietà dell'area interessata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre alle indicazioni dei punti b) e c), la ragione sociale, la sede, il nome, il cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea.

Art. 7

L'eventuale socio rivestente persona giuridica che per motivi esterni al Consorzio modificasse il proprio amministratore unico o delegato deve segnalare tale variazione al Consorzio.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il socio che perda la qualità di proprietario di aree facenti parte del comparto.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso, tali motivi saranno sottoposti per conoscenza all'Assemblea.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti per legge può essere escluso dal Consiglio Direttivo il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
- c) senza giustificato motivo declina il conferimento di incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione degli incarichi;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- e) si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;
- f) svolge attività contrastante con gli scopi consortili o in concorrenza con gli stessi;
- g) è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 15 (quindici) giorni da tale data.

Art. 10

Nel caso di decesso di uno dei soci, imprenditore individuale, il Consorzio potrà continuare con gli eredi o legatari della di lui quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e questi vi acconsentano.

Essi entro un anno dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio.

Art.11

Il socio receduto o escluso e la persona giuridica posta in stato di liquidazione avranno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale versato; gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo che precede, avranno diritto al solo rimborso del capitale versato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si verificasse la causa di scioglimento del rapporto.

La predetta somma verrà rimborsata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.

In mancanza di detta domanda le parti spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto sono devolute al fondo consortile.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il socio receduto o escluso era socio.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Art.12

Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione e delle spese di funzionamento ed è formato da:

- fondo consortile;
- riserve formate da eventuali avanzi di gestione;
- altre riserve straordinarie;
- quote dei consorziati a copertura delle spese di funzionamento;
- altri fondi.

Art.13

Il fondo consortile è pari a Euro 17.224,36 (diciassettemila duecentoventiquattro virgola trentasei).

Partecipano al fondo i sottoindicati soci con i seguenti valori.

SOCIO	QUOTA FONDO EURO	% FDO
CONSORZIO MULTIMODALE		
DARSENIA (CMD)	7.200,00	41,80
LA IMMOBILIARE		
VENEZIANA S.R.L. (IVE)	8.948,00	51,95
DELLA PORTA MARIO	267,00	1,55

BOSSI S.A.S. DI FURLAN		
GIOVANNI & C.	242,00	1,41
D & D S.R.L.	224,00	1,30
FULLTRANS S.R.L.	221,00	1,28
ALTRI INDIVISIBILE	122,36	0,71
	17.224,36	100,00

ALTRI INDIVISIBILE

NOMINATIVO		%
IL SERVIZIO S.R.L.		26,32
BOTTAZZO EREDI S.A.S.		8,65
NAVIGLIO S.N.C.		17,29
EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI		17,29
PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.R.L.		17,67
FULLTRANS S.R.L.		12,78
		100,00

Al fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2614 del c.c..

Art.14

Ogni socio partecipa alle spese di funzionamento del Consorzio in ragione delle proprie carature.

E' attribuita a ciascun socio la seguente caratura in relazione alle superfici delle aree in proprietà, al netto di quelle interessate alle opere di urbanizzazione. Tale caratura può modificarsi per effetto di cessioni, subentri, recessi o ingresso di nuovi soci:

SOCIO	CARAT%
CONSORZIO MULTIMODALE DARSENA (CMD)	71,86
LA IMMOBILIARE VENEZIANA S.R.L. (IVE)	17,71
DELLA PORTA MARIO	2,54
BOSSI S.A.S. DI FURLAN GIOVANNI & C.	2,34
D & D S.R.L.	2,17
FULLTRANS S.R.L.	2,04
ALTRI INDIVISIBILE	1,34
	100,00

Le spese relative a particolari servizi eventualmente fruiti dai consorziati, sono addebitate ai medesimi in relazione allo specifico utilizzo.

TITOLO IV
Organi del Consorzio

Art.15

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente

Art.16

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Il Consiglio**Art.17**

Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri, compreso il Presidente, tutti nominati dall'Assemblea; dureranno in carica 3 (tre) anni e saranno rieleggibili.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o fax almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente, nei casi d'urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio risulta regolarmente convocato se presenti almeno due componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza.

Il Consiglio potrà ammettere a soci tutte le persone giuridiche aventi i requisiti indicati nell'art.5 che si impegnino a versare un contributo di adesione come previsto dall'art.12 del presente statuto e ad assolvere a tutti gli obblighi e adempimenti previsti dallo stesso e dal regolamento interno.

Il Consiglio deciderà insindacabilmente a maggioranza l'ammissione di eventuali soci; a tale fine esso potrà richiedere le ulteriori informazioni e i documenti necessari.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente.

Art.18

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio, salvo deliberazione diversa da parte dell'Assemblea.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.

L'Assemblea**Art.19**

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i titolari delle imprese consorziate i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta.

I consorziati della quota indivisa sono rappresentati in Assemblea da un membro, da questi nominato.

L'Assemblea è convocata con avviso personale da inviare con raccomandata, spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa, nei confronti dei consorziati che ne facciano richiesta al Consiglio specificando l'utenza telefonica sulla quale inoltrare la relativa comunicazione, la convocazione a mezzo telefax purché siano rispettati il termine di preavviso e il contenuto della lettera raccomandata.

Ad ogni consorziato spetta un voto per ogni Euro di quota posseduta nel fondo consortile.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti spettanti ai consorziati in seduta ordinaria ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli stessi in seduta straordinaria.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del Direttore generale e del Segretario all'uopo nominato dagli stessi.

I verbali sono conservati presso apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Art.20

L'Assemblea delibera sulle modificazioni del presente statuto le cui variazioni potranno essere proposte oltre che dai soci, anche dallo stesso Consiglio.

Revisione dei Conti

Art.21

La revisione dei conti, su nomina dell'Assemblea, è affidata alternativamente o ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre revisori, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio, o ad un Revisore Unico.

Nel caso di nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, "LA IMMOBILIARE VENEZIANA S.R.L." provvederà alla nomina del Presidente del Collegio.

Scioglimento - liquidazione

Art.22

Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea e per le cause previste per legge.

Art.23

La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da due liquidatori nominati dall'Assemblea.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

F.to Filippo Brass

F.to Vito Saccarola

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.